

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 686

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANGELINI, NATTA, POCHETTI, BARACETTI, AMARANTE,
BALDASSI, BERNINI, BOCCHI, CERQUETTI, CRAVEDI,
LA TORRE, LODOLINI FRANCESCA, PIERINO, SERRI,
TESI, ZANINI**

Presentata il 9 ottobre 1979

Avanzamento dei sottufficiali e degli ufficiali
delle forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancanza di una legge organica sull'avanzamento del personale e le varie leggi che sono state approvate a modifica della legge del 12 novembre 1955, n. 1137, hanno reso insopportabile e anacronistica la condizione e lo sviluppo di carriera del personale sottufficiale e ufficiale.

Più volte il Governo si è impegnato a presentare un nuovo strumento legislativo adeguato, ma sono passati anni e ancora non è stato presentato nessun disegno di legge organico; nel frattempo, le condizioni si sono ulteriormente aggravate e siamo in presenza di spinte **giustificate** del personale, inquadrato nelle diverse posizioni di ruolo e di stato giuridico, senza che il Parlamento possa dare nessuna risposta se non vuole creare ulteriore squilibrio e malcontento.

Noi conosciamo i limiti di questa proposta di legge, che derivano da non poter fare riferimento ad un ordinamento che rispecchiando la ristrutturazione avvenuta o in via di completamento nelle forze armate ci permettesse, partendo dall'impiego funzionale del grado, di stabilire i volumi organici dei gradi e le effettive necessità dell'organico funzionale per ogni Arma. Da questi limiti deriva la presentazione di una proposta di legge che si basa sui concetti generali che devono informare la condizione del personale, nella speranza che il Governo durante il dibattito parlamentare voglia adoperarsi per superare queste lacune.

È altresì evidente che una legge di avanzamento trova la sua applicazione in un certo numero di anni e che volendo applicare le norme generali a tutto il per-

sonale in servizio, determinerebbe uno spostamento negli alti gradi di un numero enorme di ufficiali e sottufficiali, creando una dequalificazione del grado e dell'impiego che farebbe nascere ulteriori spinte, spostando la rivendicazione dalle carriere alle funzioni. Si rende pertanto necessario mantenere un doppio regime fra il personale in ritardo nella carriera che recupererebbe solo in parte, e il nuovo personale che può godere sin dall'inizio della carriera prevista dalla nuova normativa.

Onorevoli colleghi, la necessità di una base molto ampia rispetto ai vertici della carriera, per rispondere alle esigenze di impiego funzionale del personale, così come in tutti i settori del pubblico impiego, esiste anche nelle forze armate.

Queste esigenze sono state risolte nel pubblico impiego, creando ruoli diversi:

- ruolo direttivo o gruppo A;
- ruolo di concetto o gruppo B;
- ruolo esecutivo o gruppo C.

In tutte le Amministrazioni:

per i concorsi indetti per i ruoli direttivi sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso del titolo di laurea; sono assunti nel ruolo direttivo (anche se è richiesto un periodo preliminare stabilito) e sono coloro che nella carriera possono diventare « alta dirigenza » nel numero stabilito dalla legge;

ai concorsi indetti per il personale di concetto, sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso del diploma di scuola superiore; svolgono mansioni di concetto e nell'ambito di queste mansioni sviluppano la loro carriera senza alcuna possibilità di passare nella carriera direttiva (salvo le condizioni particolari previste dallo stato giuridico che del resto sono molto limitate); ed anche per coloro che godono di questa specifica condizione, il passaggio nella carriera direttiva avviene ad una età avanzata tanto da rendere impossibile il loro passaggio nell'alta dirigenza;

ai concorsi per il personale del ruolo esecutivo possono partecipare coloro

che sono in possesso della licenza della scuola dell'obbligo (terza media); questo ruolo nelle condizioni attuali è paragonato a quello dei sottufficiali (anche per la coincidenza di alcuni parametri) la cui carriera si svolge fino al grado di coadiutore superiore (salvo i casi e le condizioni previste dallo stato giuridico per una limitata aliquota di passare nel ruolo della carriera superiore).

Queste carriere sono formate con alimentazione con titoli diversi e ad esse viene assegnata diversa funzione di impiego; coprono l'area delle esigenze funzionali dei vari settori del pubblico impiego e rendono unitario il servizio. In questa condizione di sistemazione del personale la spinta al careerismo che pur esiste si racchiude nell'ambito della carriera di appartenenza e solo limitatamente al ruolo immediatamente superiore.

Le Forze armate pur avendo la necessità di una parte esecutiva, di una parte concetto direttiva (ufficiali inferiori e ufficiali superiori), della parte alta dirigenza (colonnelli e generali), coprono l'intera esigenza funzionale con due ruoli:

ruolo ufficiali (che racchiude concetto e direttivo);

ruolo sottufficiali (che racchiude la carriera esecutiva e una parte della carriera di concetto).

Nel ruolo ufficiali, volendo fare un parallelo funzionale con la carriera del pubblico impiego, deve ritrovarsi la collocazione del ruolo di concetto e del ruolo direttivo negli sbarramenti di carriera esistenti:

al grado di capitano per il passaggio al grado di maggiore dovrebbe finire la carriera di concetto;

al grado di tenente colonnello per il passaggio al grado di colonnello dovrebbe finire la carriera direttiva e iniziare come di fatto inizia l'alta dirigenza.

Mentre nell'impiego civile i due ruoli concetto e direttivo vengono alimentati con concorsi i cui titoli sono diversi, nelle Forze armate l'alimentazione del ruolo degli ufficiali è unica e può ben dirsi

che alla formazione dell'alta dirigenza concorre tutto il personale che alimenta il ruolo normale.

La diversità sostanziale a livello di progressione di carriera sta nel fatto che l'alimentazione del ruolo dei civili avviene separata e in base alla necessità di ogni singolo ruolo che determina un proprio sviluppo di carriera, mentre l'alimentazione degli ufficiali avviene per ruoli accoppiati.

Questa situazione oggettiva che diversifica, non può essere superata uniformando la condizione dei militari a quella dei civili perché non è minimamente pensabile poter immettere in servizio nel ruolo degli ufficiali direttamente con il grado di maggiore.

Da tanto si evince che nelle Forze armate le aspettative insoddisfatte sono moltiplicate nei confronti dei civili, e ciò dipende dalla visione stessa della legge di avanzamento e della carriera che in essa è prevista.

A tanto deve aggiungersi che l'avanzamento delle Forze armate non avviene in virtù di titoli universalmente riconosciuti, ma in ragione di giudizi espressi dalla commissione di avanzamento su una capacità particolare « formazione militare »; anzi, per i valori particolari che sono stati dati ai vari ruoli, che non intendiamo mettere in discussione, la carriera più rapida, quella che ha la maggiore possibilità di giungere all'alta dirigenza appartiene ai ruoli per i quali non è prevista la laurea (stato maggiore) mentre i ruoli tecnici per i quali è previsto debbono laurearsi entro un termine stabilito dalla legge di avanzamento, sono considerati ruoli subordinati ed hanno una carriera più lenta.

Questo ci dice che nella carriera militare il titolo di studio non è l'elemento principale ma solo un elemento di base e che vengono presi in considerazione elementi non comparabili con altri settori del pubblico impiego; elementi di valutazione che possono anche sembrare (o in realtà lo sono) soggettivi e tecnicistici.

Questa breve analisi che ha trattato i punti essenziali che più interessano ai fini di un parallelo di carriera fra civili e militari pone in evidenza due diversità fondamentali e primarie:

1) nelle forze armate il ruolo ufficiale è unico, comprendendo quello che nel pubblico impiego è diviso in carriera di concetto e direttiva; e che questa condizione non può essere modificata;

2) che nelle forze armate il titolo di studio è un elemento di base (iniziale) e non l'essenziale ai fini della carriera.

Il problema che ci siamo posti è: quale strumento legislativo poteva nelle diversità oggettive parificare la condizione di carriera dei militari a quella del pubblico impiego?

Nel formulare questa proposta di legge abbiamo considerato gli elementi indispensabili per un ruolo militare, non perdendo di vista la necessità di dare una risposta positiva al giustificato malcontento del personale; e che:

1) affrontiamo questo problema in una condizione di malessere determinato da una legge di avanzamento che quanto più tempo rimane in vigore tanto più creerà malcontento e mortificazione; giacché: se si vuole mantenere l'attuale volume organico non si può ridurre l'alimentazione dei ruoli e la alimentazione attuale è in contrasto con il profilo di carriera previsto, creando intasamenti e lunghe permanenze nei gradi;

2) che occorre eliminare la diversità di profili di carriera fra ruoli omogenei delle tre forze armate e le differenze esistenti fra i ruoli della stessa forza armata;

3) occorre raggruppare in organici interforza i servizi che non hanno ragione di essere servizi di una forza armata;

4) che occorre eliminare i ruoli paralleli ai ruoli normali (ruoli speciali, complementi, trattenuti);

5) che in considerazione del fatto che il titolo di studio è solo una condizione di partenza della carriera e che l'elemento principale diventa la professionalità militare, occorre rispondere positivamente al-

la insoddisfazione dei sottufficiali nel rapporto esistente fra loro e gli ufficiali.

Per quanto riguarda l'attuale legge di avanzamento dei sottufficiali, le condizioni esistenti sono determinate da mancanza di calibrata permanenza nei gradi e da una alimentazione considerata una variabile indipendente dal profilo di carriera e di organico.

In questa condizione, la intenzione prospettata dal ministero di allungare la carriera sino al grado di maresciallo capo, può diminuire momentaneamente gli intasamenti esistenti, tirando tutto il ruolo verso sopra, giacché, allungando la carriera agisce come copertura di anni di servizio e diminuisce il numero di anni di permanenza nel grado più alto, ma non può avere effetto risolutore e si riformerebbero in un tempo più o meno breve le stesse condizioni.

In una carriera come quella dei sottufficiali, per assicurare un profilo di carriera occorrerebbe stabilire le permanenze nei vari gradi in modo tale che al grado più alto non si deve permanere per un tempo più lungo del rapporto fra l'organico del grado diviso la alimentazione del ruolo, considerando le perdite medie di un corso nell'arco della carriera.

Questo sistema però avvicinandosi molto alla carriera aperta ad anzianità elimina ogni incentivazione e se è vero che assicura la carriera ne ritarda il raggiungimento dell'apice.

Voler realizzare una condizione diversa da questa ipotesi significa dover uscire dalla logica attuale e imboccare una strada nuova.

Nel dibattito politico che si è sviluppato in questi anni sulla legge di avanzamento, sono state avanzate alcune ipotesi:

la creazione di un ruolo unico fra ufficiali e sottufficiali;

lo sganciamento della progressione economica da quella giuridica.

Lo sganciamento della progressione economica da quella di carriera si realizza in parte con il decreto economico

presentato dal Governo; con questa proposta di legge miriamo a modificare radicalmente l'indirizzo dell'arruolamento e dell'avanzamento; e ci siamo prefissi inoltre di raggiungere i seguenti obiettivi:

1) coprire la necessità di volume dei gradi intermedi del ruolo ufficiali, evitando che tutti questi ufficiali siano potenzialmente nelle condizioni di diventare pressione di immissione nell'alta dirigenza;

2) aumentare l'alimentazione dei ruoli dei sottufficiali (vista la necessità di avere sottufficiali giovani) senza alterare l'organico attuale;

3) garantire la carriera senza che questo significhi capovolgimento della piramide del ruolo;

4) armonizzare gli organici e le alimentazioni per permettere l'impiego funzionale del grado;

5) creare gli strumenti che permettano di correggere alcuni elementi principali del sistema su cui si basa la legge di avanzamento, qualora nell'applicazione pratica dovessero verificarsi dei difetti, o presentarsi l'opportunità di variare i volumi organici dei ruoli;

6) eliminare ogni diversità giuridica fra gente che svolge le stesse mansioni ed è preposto per il grado di appartenenza a svolgere le stesse funzioni.

Partendo da queste considerazioni e al fine di realizzare una carriera organica che possa proiettarsi nel futuro, con una lunga validità di applicazione, abbiamo ritenuto nella presente proposta di legge di:

1) realizzare una condizione di carriera unica fra sottufficiali e ufficiali;

2) unificare i vari ruoli di ogni arma e creare un ruolo interforza per i servizi;

3) alimentare la carriera ufficiali in massima parte dai sottufficiali.

Onorevoli colleghi, al fine che il passaggio da sottufficiale a ufficiale non sia considerata la formazione di un ruolo parallelo, abbiamo previsto che tutti gli ufficiali provengano dai corsi regolari di accademia.

Abbiamo già sottolineato che nelle forze armate il titolo di studio è un elemento di base, anche se indispensabile, non l'essenziale per la carriera; occorre ritenerlo una condizione che garantisce una preparazione culturale (o scolastica) necessaria per affrontare gli studi accademici.

Tenendo conto che una condizione per l'arruolamento nei sottufficiali è la licenza della scuola dell'obbligo, occorre realizzare il ciclo di studio dei corsi di formazione, in modo tale che possa essere comparato (non per titolo ma per formazione) al terzo corso di scuola superiore; altri due corsi semestrali, che servono anche ai fini della formazione del quadro di avanzamento (che completano il ciclo formativo scolastico parificato alla licenza superiore) si svolgerebbero sei mesi prima della promozione al grado di sergente maggiore e sei mesi prima della promozione al grado di maresciallo di 3^a classe; si raggiunge in questo modo la condizione richiesta per la immissione all'accademia.

Gli studi formativi che si presentano come condizione per la ammissione all'accademia, realizzano contemporaneamente un elemento formativo e culturale per tutto il personale.

Il superamento della parte professionale e non di quella generale dei corsi semestrali previsti al grado di sergente e sergente maggiore, oltre ad agire sulla formazione del quadro di avanzamento, significa automatica esclusione dalla partecipazione ai corsi accademici, ma non è motivo di risoluzione del rapporto di impiego. Sono previsti inoltre vantaggi di carriera in percentuale fissata da legge per la promozione al grado di sergente maggiore e maresciallo di 3^a classe, come incentivazione, giacché se fissati per legge agiscono sullo organico solo il primo anno e consentono a questi sottufficiali se transitano fra gli

ufficiali di raggiungere nella carriera il grado di generale.

Le permanenze nei gradi dei sottufficiali sono fissati per legge in 4 anni nel grado di sergente; 5 anni nel grado di sergente maggiore; 5 anni nel grado di maresciallo di 3^a classe; 5 anni nel grado di maresciallo di 2^a classe. Le permanenze nei gradi di ufficiale sono: 2 anni nel grado di sottotenente; 4 anni nel grado di tenente; 6 anni nel grado di capitano; 5 anni nel grado di maggiore.

In effetti ci troviamo in presenza di una progressione di carriera quasi ad anzianità, nella quale non vengono meno le differenze di carriera e la selettività; esse però agiscono in maniera positiva, non puniscono i meno capaci e premiano i migliori, garantendo ai meno capaci (ma necessariamente dotati per fare gli ufficiali o i sottufficiali) la carriera che è stata loro prospettata all'atto dell'arruolamento.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge realizza:

nel ruolo ufficiali una pari dignità anche se l'alimentazione è diversa;

la pressione verso l'alta dirigenza viene quasi annullata senza mortificare nessuno giacché il ruolo ufficiali caratterizzato in concetto direttivo si svuota per limiti di età;

agendo sul rapporto delle varie immissioni in accademia, si calibrano separatamente la parte concetto, direttivo, alta dirigenza;

si eliminano gli intasamenti e le lunghe permanenze nei gradi;

pur facendo una carriera ad anzianità non mancano le incentivazioni;

si creano condizioni promozionali per i sottufficiali;

si eliminano tutti i ruoli paralleli senza che ciò vada a scapito della funzionalità delle forze armate.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI
SULL'ARRUOLAMENTO

CAPO I

ART. 1.

(Istituzione di corsi di formazione professionale).

Per la formazione militare e la preparazione professionale dei sottufficiali e degli ufficiali da ammettere in servizio permanente nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica e nei ruoli interforze, vengono svolti appositi corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti a ciò destinati nello ambito interforze e di forza armata.

ART. 2.

(Numero dei posti da mettere a concorso).

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'ammissione ai corsi di sottufficiali e di ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei ruoli interforze è fissato dal Ministro della difesa in base alla pianificazione decennale del fabbisogno del personale militare ed ai programmi quinquennali di arruolamento e alle vacanze determinatesi nei ruoli e nelle specializzazioni.

In considerazione della necessità di ripianare le dismissioni dai corsi per qualsiasi causa in ciascun ruolo e forza armata, si dispone che:

a) i posti messi annualmente a concorso per la frequenza dei corsi di formazione dei sottufficiali possono eccedere nella misura massima del 10 per cento l'entità prevista dai programmi quinquennali;

b) il numero dei posti messi a concorso esterno dalla accademia, per la formazione di ufficiali, tranne che per i medici, oltre al ripianamento delle dimissioni per qualsiasi causa, non può superare le promozioni al grado di colonnello che avvengono nell'anno per ogni specializzazione e ruolo;

c) il numero dei posti complessivi da ammettere per ogni anno in accademia, non può superare il 10 per cento delle promozioni annuali a tenente per ogni corpo e ruolo.

ART. 3.

(Concorso pubblico e ammissione ai corsi).

L'ammissione ai corsi è disposta sulla base delle graduatorie di idoneità conseguenti all'esito degli esami di merito dei concorsi indetti annualmente a questo fine dal Ministro della difesa, nonché, all'esito positivo della selezione fisio-psico-attitudinale.

La partecipazione ai concorsi per i corsi sottufficiali è subordinata al possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

La partecipazione ai concorsi esterni indetti dall'accademia, per la formazione degli ufficiali, è subordinata al possesso del titolo di studio della scuola media superiore o al diploma di laurea per le singole specializzazioni previste dall'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

La partecipazione ai concorsi interni alle forze armate indetti dall'accademia fra i marescialli di terza classe e gradi equiparati, è subordinata al superamento della parte professionale e culturale del ciclo di corsi svolti da sottufficiale.

Per l'arruolamento del personale nei ruoli tecnici in base al terzo comma del presente articolo, l'immissione in carriera avviene considerando gli anni di università per conseguire la laurea come anni svolti in servizio militare nel ruolo di allievi ufficiali e ufficiali, e sono inseriti dopo aver superato il corso, con il grado

e nella condizione giuridica ed economica spettante al corso ufficiali corrispondenti all'anzianità valutata.

ART. 4.

(Condizione per partecipare ai concorsi).

Possono partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo i giovani che:

1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica che soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge;

2) non siano:

a) incorsi in condanne per delitto;

b) incorsi nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi forza armata o corpo armato dello Stato;

3) abbiano tenuto buona condotta;

4) siano vedovi o celibi e comunque senza prole.

Il Ministro della difesa stabilisce nei bandi di concorso:

1) l'età minima e massima degli arruolandi, tenendo presente che gli allievi sottufficiali volontari debbono, in ogni caso, aver raggiunto all'atto del bando di concorso il diciottesimo anno e non aver superato il ventiquattresimo;

2) il titolo di studio minimo richiesto per gli aspiranti ai concorsi per alcune specializzazioni.

ART. 5.

(Partecipazione ai concorsi dei giovani in servizio di leva).

Possono essere ammessi ai concorsi indetti in virtù degli articoli precedenti i giovani anche se alle armi per volontaria elezione o in servizio di leva e. se del-

l'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e delle forze di polizia, previo nulla osta della forza armata di appartenenza ovvero del comando generale dell'Arma stessa secondo le disposizioni vigenti in materia.

Gli aspiranti ai concorsi che siano militari in servizio o in congedo illimitato debbono produrre dichiarazione di rinuncia del grado eventualmente rivestito, per assumere, se arruolati, la qualità di allievi, salvo quanto disposto dalla presente legge.

ART. 6.

(Ciclo di studi dei corsi di formazione).

I corsi di formazione dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei ruoli interforza sono comprensivi di un periodo di formazione militare di base e interforze, di un successivo ciclo di formazione culturale e di qualificazione o specializzazione professionale, di un esperimento pratico che si svolge annualmente presso i reparti di impiego. La durata complessiva dei corsi di formazione è di tre anni.

Il programma scolastico di cultura generale nel triennio è parificato al programma dei primi tre anni della scuola media superiore.

I corsi e gli studi previsti per le accademie militari sono regolati dagli appositi statuti emanati con decreti del Presidente della Repubblica.

ART. 7.

(Assegnazione all'impiego nelle singole forze armate).

In base all'esito delle prove di selezione psico-attitudinali e alle preferenze espresse dagli interessati l'amministrazione della difesa destina i vincitori di concorso nell'ambito delle singole forze armate ad uno specifico impiego e ai relativi corsi di formazione professionale.

ART. 8.

(Obbligo di ferma triennale).

All'atto dell'ammissione ai corsi gli allievi specialisti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei ruoli interforza debbono vincolarsi per una ferma triennale.

Gli allievi sottufficiali che, per motivi di salute dipendente da cause di servizio, sono impossibilitati a completare l'anno scolastico, sono ammessi a ripeterlo rafforzandosi per una sola volta per un altro anno.

ART. 9.

(Proscioglimento dalla ferma).

Gli allievi sottufficiali sono prosciolti dalla ferma triennale contratta:

1) a domanda, per gravi e comprovati motivi sopraggiunti dopo l'arruolamento;

2) d'autorità, per:

a) permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazione, categoria o specialità di assegnazione;

b) assenza complessiva dai corsi di formazione ed istruzione per un periodo di tempo che risulti incompatibile con il regolare svolgimento dei corsi stessi, secondo le esigenze formative delle forze armate;

c) non idoneità al grado di caporale o comune di 1^a classe o di caporal maggiore e gradi corrispondenti ovvero scarsa attitudine militare o insufficiente profitto negli studi, accertati durante o al termine di ciascuno dei previsti corsi di formazione, di istruzione o anni scolastici;

d) grave mancanza disciplinare ovvero per abituale cattiva condotta in servizio o in privato;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3) d'ufficio per:

- a) perdita del grado o retrocessione della classe;
- b) condanna penale per delitti non colposi;
- c) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari.

ART. 10.

(Gradi durante i corsi per gli allievi sottufficiali).

Gli allievi sottufficiali conseguono, previo giudizio di idoneità, i gradi o la classifica di:

- a) caporale, comune di prima classe, aviere scelto, al compimento del primo corso o anno di servizio;
- b) caporal maggiore, sotto-capo, primo aviere, al compimento del secondo corso o secondo anno di servizio.

ART. 11.

(Graduatoria degli allievi sottufficiali. Congedamenti).

Sulla base del giudizio di idoneità formulato al termine del periodo di formazione di base, del profitto conseguito al termine del ciclo di studi per la formazione professionale, dell'esito dell'esperimento pratico presso i reparti di impiego, l'Amministrazione della difesa compila per specializzazione la graduatoria di merito degli allievi sottufficiali.

Gli allievi dichiarati idonei, nel limite dei posti previsti dalla pianificazione e dal programma quinquennale per la propria specializzazione, salvo rinuncia, conseguono la nomina a sergenti in servizio permanente.

Gli allievi eccedenti o giudicati non idonei sono congedati. A coloro che risultano idonei ma eccedenti il numero necessario, all'atto del congedamento viene rilasciato un brevetto di specializzazione da valere come titolo preferenziale nei concorsi per assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

ART. 12.

Dalla data di approvazione della presente legge, non è consentito il trattenimento in servizio di ufficiali di complemento.

Gli ufficiali di complemento trattenuti con legge di bilancio senza rapporto di impiego, alla data di approvazione della presente legge devono considerarsi a tutti gli effetti in servizio permanente effettivo.

TITOLO II

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

CAPO I

NORME FONDAMENTALI

ART. 13.

(Requisiti necessari per l'avanzamento, funzioni del grado).

Per l'avanzamento al grado superiore il sottufficiale e l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per ben adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile.

Per l'avanzamento ai gradi di alta dirigenza, oltre i requisiti di cui al comma precedente che debbono essere posseduti in modo eminente, si prendono in esame il carattere e la moralità, in relazione alle funzioni di alto comando e di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

ART. 14.

(Criteri di avanzamento).

L'avanzamento dei sottufficiali e degli ufficiali ha luogo:

- a) ad anzianità;
- b) ad anzianità con valutazione;

- c) ad anzianità congiunta al merito;
- d) a scelta.

L'avanzamento può aver luogo anche per meriti eccezionali.

ART. 15.

(Giudizio di avanzamento. Ordine di iscrizione. Graduatoria di merito).

Per l'avanzamento il sottufficiale e l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 13.

L'avanzamento ad anzianità, anzianità con valutazione, anzianità congiunta al merito si effettua indipendentemente dalle vacanze organiche. Al compimento dell'anzianità prevista nel grado se questa coincide con la formazione annuale del quadro di avanzamento; con il quadro di avanzamento successivo al maturare della anzianità se non c'è coincidenza. Per lo avanzamento ad anzianità con valutazione, la Commissione di avanzamento, oltre a verificare i requisiti indicati nell'articolo 13, verifica se il valutato è idoneo a proseguire la carriera. Per l'avanzamento ad anzianità congiunta al merito, la Commissione di avanzamento, determina la iscrizione in ruolo nel grado superiore in base alla graduatoria di merito degli ufficiali valutati, della quale si tiene conto nelle successive valutazioni a scelta.

Per l'avanzamento a scelta il sottufficiale e l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 13 e deve, inoltre, essere compreso, in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare.

L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo i sottufficiali e gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito.

ART. 16.

*(Avanzamento per meriti eccezionali.
Precedenza su i pari grado).*

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del sottufficiale e dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso di particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.

L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo il sottufficiale e lo ufficiale in qualsiasi momento e indipendentemente dalle vacanze organiche. Il soprannumero determinato viene assorbito nell'anno in cui sono promossi i pari anzianità di corso del promosso per meriti eccezionali.

CAPO II.

RUOLI DI ANZIANITÀ.

ART. 17.

(Definizione e caratteristiche dei ruoli).

I sottufficiali e gli ufficiali sono iscritti in ruoli caratterizzati dalla singola funzione che ciascun ruolo svolge. Le funzioni predette sono specificate nelle leggi di ordinamento delle Forze armate.

Per ciascuna forza armata sono previsti due ordini di ruoli:

a) ruoli operativi, che comprendono i sottufficiali e gli ufficiali addetti alla conduzione delle operazioni e dei mezzi;

b) ruoli tecnici, che comprendono i sottufficiali e gli ufficiali addetti agli organismi che provvedono allo studio, alla progettazione ed alla riparazione dei mezzi e delle infrastrutture.

Non è ammesso il transito da uno all'altro ordine di ruolo. Il transito tra ruoli dello stesso ordine è regolato da apposite leggi.

ART. 18.

(Ruoli dell'Esercito).

I ruoli nei quali sono iscritti i sottufficiali e gli ufficiali dell'Esercito sono i seguenti:

1) ruoli operativi:

a) ruolo dell'Arma dei carabinieri;

b) ruolo delle armi dell'Esercito (che comprende Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio e relative specialità);

c) ruolo dei servizi logistici (che comprende il servizio automobilistico e dei materiali);

2) ruolo tecnici (che comprende il personale precedentemente appartenente ai servizi tecnici di Artiglieria, della Motorizzazione, Chimico-fisico, del Genio e delle Trasmissioni).

ART. 19.

(Ruoli della Marina).

I ruoli nei quali sono iscritti i sottufficiali e gli ufficiali della Marina sono i seguenti:

1) ruoli operativi:

a) ruolo dello Stato maggiore;

b) ruolo delle Capitanerie di porto;

c) ruolo dei servizi logistici (che comprende il personale addetto alla logistica del personale e dei materiali, precedentemente inquadrato nei Corpi dello Stato maggiore, di Commissariato e del CEMM);

2) ruolo tecnico (che comprende il personale precedentemente appartenente ai Corpi del Genio navale e delle armi navali).

ART. 20.

(Ruoli dell'Aeronautica).

I ruoli nei quali sono iscritti i sottufficiali e gli ufficiali dell'Aeronautica sono i seguenti:

1) ruoli operativi:

- a) ruolo naviganti;
- b) ruolo servizi;

2) ruolo tecnici (che comprende il personale precedentemente appartenente ai ruoli Ingegneri, Chimici ed Assistenti tecnici del Genio aeronautico).

ART. 21.

(Ruoli interforze).

I ruoli interforze sono quelli che svolgono funzioni genericamente militari non inquadrabili tra i compiti di ciascuna forza armata. Il personale dei ruoli interforza è assegnato, per l'impiego ad una forza armata e ne riveste l'uniforme.

I ruoli nei quali sono iscritti i sottufficiali e gli ufficiali dell'interforze, sono i seguenti:

1) ruoli del servizio sanitario:

- a) ruolo medici;
- b) ruolo paramedici;

2) ruoli dei servizi amministrativi e di commissariato:

- a) ruolo commissari;
- b) ruolo amministrazione;

3) ruoli dei servizi matematici e fisici:

a) ruolo del servizio informatico-statistico e della ricerca operativa (che comprende gli specialisti dei singoli settori, precedentemente inquadrati in tutte le armi, corpi e servizi delle Forze armate);

b) ruolo del servizio geografico, idrografico-oceanografico e geofisico-meteorologico (che comprende gli specialisti dei singoli settori, precedentemente inquadrati nel servizio tecnico geografico dell'Esercito, nel corpo dello stato maggiore della

Marina e nel ruolo geofisici del corpo del Genio aeronautico);

c) ruolo del servizio musicale, che comprende il personale delle bande musicali delle Forze armate.

Le funzioni spettanti ai singoli ruoli dell'interforze sono stabiliti con apposito decreto del Presidente della Repubblica, che dovrà fissare l'ordinamento dell'area interforze, e che dovrà essere presentato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

AUTORITÀ COMPETENTI

AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO.

ART. 22.

(Giudizi sull'avanzamento. Commissione di avanzamento. Superiori gerarchici).

Esprimono giudizi sull'avanzamento:

1) la commissione superiore di avanzamento e la commissione ordinaria di avanzamento, costituite presso ciascuna forza armata;

2) i superiori gerarchici.

Le commissioni esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità congiunta al merito e a scelta; i superiori gerarchici esprimono giudizi soltanto sull'avanzamento ad anzianità.

ART. 23.

(Composizione delle commissioni di avanzamento. Incompatibilità. Valutazione. Votazione. Validità della delibera).

Non possono far parte della Commissione di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione; gli ufficiali che ricoprono la carica di Capo di gabinetto del Ministro della difesa o presso qualsiasi Ammini-

strazione, di Comandante generale della Guardia di finanza, di Capo del Servizio informazione sicurezza militare, o di consigliere militare del Presidente della Repubblica, nonché gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale.

Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro.

I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese. Il presidente si pronuncia per ultimo.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni, è necessaria la presenza dei componenti esterni e comunque di almeno due terzi dei componenti con diritto a voto.

I rappresentanti nominati dal COCER non hanno diritto di voto.

Alle sedute partecipa senza diritto di voto un magistrato militare che ne compila il verbale esprimendo giudizio di convalida della seduta.

ART. 24.

(Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito. Composizione).

La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di Capo di stato maggiore dell'Esercito e di presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle forze armate;

b) da sette generali di Corpo d'armata più anziani nel ruolo e che non rivestono le cariche di cui alla precedente lettera a);

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano della specializzazione del valutato;

d) da un consigliere della Corte dei conti;

e) da due membri designati dal COCER di pari grado, ruolo e specializzazione del valutato.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione.

Quando si tratta di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera *b*) fanno parte della Commissione superiore altrettanti generali di corpo di armata, in ordine di anzianità di ruolo, escluso l'ufficiale generale che ricopre la carica di sottocapo di stato maggiore dell'Esercito.

Assume la presidenza il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'Armata più anziano tra i presenti.

ART. 25.

(Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Diritto di voto).

Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri quando non faccia parte della Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito ai sensi dell'articolo 24, primo comma, lettera *b*), interviene con diritto di voto allorché la valutazione riguarda gli ufficiali dell'Arma stessa.

ART. 26.

(Commissione superiore di avanzamento della Marina. Composizione).

La Commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:

a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di Capo di Stato maggiore della Marina e di presidente della sezione Marina del consiglio superiore delle forze armate;

b) dagli ammiragli di squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo;

c) dall'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano della specializzazione del valutato;

d) da un consigliere della Corte dei conti;

e) da due membri designati dal CO-CER di pari grado, ruolo e specializzazione del valutato.

La commissione superiore di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad ammiraglio di divisione.

Assume la presidenza il Capo di Stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra più anziano tra i presenti.

ART. 27.

(Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica. Composizione).

La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente della sezione aeronautica del consiglio superiore delle Forze armate;

b) dai generali di squadra aerea che siano o siano stati, anche con grado inferiore, preposti a comandi di zona aerea territoriale ovvero a comandi di grande unità equiparati a comando di squadra aerea;

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano della specializzazione del valutato;

d) da un consigliere della Corte dei conti;

e) da due membri designati dal CO-CER di pari grado, ruolo e specializzazione del valutato.

La commissione superiore di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea.

Assume la presidenza il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea più anziano tra i presenti.

ART. 28.

(Commissione superiore di avanzamento dei ruoli interforze. Composizione).

La Commissione superiore di avanzamento dei ruoli interforze è composta:

a) dal Capo di stato maggiore della difesa;

b) da due generali di corpo d'Armata dell'Esercito più anziani in ruolo, dai due ammiragli di squadra più anziani in ruolo per la Marina, da due generali di squadra aerea più anziani in ruolo per l'Aeronautica;

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado e più anziano del ruolo interforze, della specializzazione del valutato;

d) da un consigliere della Corte dei conti;

e) da due membri designati dal CO-CER di pari grado, ruolo e specializzazione del valutato.

Gli ufficiali di cui alla lettera b) non devono rivestire le cariche di Capo di Stato maggiore di forza armata e di presidente della sezione superiore del Consiglio superiore delle Forze armate.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello e grado corrispondente a generale di divisione e gradi corrispondenti.

Assume la presidenza il Capo di Stato maggiore della difesa o, in caso di assenza o impedimento, l'ufficiale più anziano dei più alti in grado presente.

ART. 29.

(Segretario generale del Ministero della difesa e sottocapo di Stato maggiore della difesa. Partecipazione alle Commissioni superiori di avanzamento. Consultazione obbligatoria).

Il segretario generale del Ministero della difesa e il sottocapo di Stato maggiore della difesa, sempre che non facciano già parte, ai sensi degli articoli 24, 26 e 27, delle Commissioni superiori di avanzamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della forza armata di propria appartenenza.

Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento:

1) il segretario generale del Ministero della difesa quando le Commissioni valutino gli ufficiali, di forza armata diversa da quella cui appartiene il segretario generale, investiti delle funzioni di direttore generale o capo di ufficio centrale o comunque facenti parte dell'ufficio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;

2) il sottocapo di Stato maggiore della difesa, quando le Commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di sua appartenenza, in servizio presso i reparti, gli uffici, gli organi e gli istituti di cui all'articolo 6, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

ART. 30.

(Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito. Composizione. Designazione dei compiti e del presidente. Voto consultivo del direttore generale del personale ufficiali e sottufficiali).

La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) da un generale di Corpo d'Armata, presidente;

b) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli rispettivamente di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio;

c) da due ufficiali di grado non inferiore a colonnello dell'Arma dei Carabinieri quando la valutazione riguarda gli ufficiali o i sottufficiali dell'Arma o della specializzazione dell'ufficiale o sottufficiale da valutare;

d) da un consigliere della Corte dei conti;

e) da due membri designati dal CO-CER di pari grado ruolo e specializzazione del valutato.

I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente è fatta annualmente su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali o sottufficiali e del capo della specializzazione del valutato o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello più anziano destinato alla direzione generale.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento dei gradi da maresciallo a maggiore.

ART. 31.

(Commissione di avanzamento della Marina. Composizione. Designazione dei componenti e del presidente. Voto consultivo del direttore generale del personale ufficiali e sottufficiali).

La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta:

a) da un ammiraglio di squadra, presidente;

b) da quattro ufficiali ammiragli e due capitani di vascello;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello della specializzazione dell'ufficiale o del sottufficiale da valutare;

d) da un consigliere della Corte dei conti;

e) da due membri designati dal CO-CER di pari grado, ruolo e specializzazione del valutato.

I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente è fatta annualmente su proposta del Capo di Stato maggiore della Marina.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali o sottufficiali e il capo della specializzazione del valutato o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello più anziano destinato alla direzione generale.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento dei gradi da maresciallo a capitano di corvetta.

ART. 32.

(Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica. Composizione. Designazione dei componenti e del presidente. Voto consultivo del direttore generale del personale ufficiale o sottufficiale).

La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) da un generale di squadra aerea, presidente;

b) da quattro ufficiali generali e due colonnelli;

c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello della specializzazione dell'ufficiale o del sottufficiale da valutare;

d) da un consigliere della Corte dei conti;

e) da due membri designati dal CO-CER di pari grado, ruolo e specializzazione del valutato.

I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente è fatta annualmente su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiale o sottufficiali e il capo della specializzazione del valutato o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello più anziano destinato alla direzione generale.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento dei gradi da maresciallo a maggiore.

ART. 33.

(Commissione ordinaria di avanzamento dei ruoli interforze. Composizione. Designazione dei componenti e del presidente. Voto consultivo del direttore generale del personale ufficiali o sottufficiali).

La commissione ordinaria di avanzamento dei ruoli interforze è composta:

a) dal segretario generale della difesa, presidente;

b) da tre ufficiali generali o colonnelli del ruolo;

c) da tre colonnelli, uno dell'Esercito, uno della Marina e uno dell'Aeronautica;

d) da un consigliere della Corte dei conti;

e) da due membri designati dal CO-CER di pari grado, ruolo e Corpo.

I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente è fatta annualmente su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiale o sot-

tufficiale del corpo o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello più anziano destinato alla direzione generale.

La commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento dei gradi da maresciallo a maggiore, o gradi corrispondenti.

ART. 34.

(Superiori gerarchici. Giudizio sull'avanzamento. Determinazione ministeriale).

I superiori gerarchici esprimono il giudizio sull'avanzamento dei sottufficiali e degli ufficiali aventi grado fino a maggiore e gradi corrispondenti.

Il Ministro stabilisce, con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento.

CAPO IV

VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO.

ART. 35.

(Aliquote di ruolo).

Il sottufficiale e l'ufficiale di ogni Arma Corpo o ruolo, per essere valutato per l'avanzamento a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

ART. 36.

(Impedimenti e sospensione degli effetti della valutazione).

Non può essere valutato per l'avanzamento il sottufficiale o l'ufficiale che ricopre la carica di Ministro o di sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione.

È valutato e sospeso da ogni effetto della valutazione il sottufficiale e l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalla funzione del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

ART. 37.

(Sospensione del giudizio. Motivazione. Comunicazione al sottufficiale e all'ufficiale).

Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addvenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi ed inviando copia del verbale al Ministro competente.

Al sottufficiale e all'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 38.

(Elementi per il giudizio. Libretto personale. Pratiche personali. Pareri facoltativi e obbligatori).

La commissione superiore, la commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per i sottufficiali e gli ufficiali dell'esercito e dell'aeronautica, e dalle pratiche personali, per i sottufficiali e gli ufficiali della marina.

ART. 39.

(Avanzamento ad anzianità. Maggioranza necessaria. Iscrizione in distinti elenchi, in ordine di ruolo, degli idonei e dei non idonei).

La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando

se il sottufficiale o l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento il sottufficiale e l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

I sottufficiali e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e i sottufficiali e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

I sottufficiali e gli ufficiali interessati possono chiedere copia del verbale.

Gli elenchi e i verbali degli idonei e dei non idonei all'avanzamento possono essere chiesti dal COCER che ha possibilità di indagare sulla giustezza degli elementi presi in considerazione e, se lo ritiene necessario, ricorre al Capo di Stato maggiore della difesa per chiedere la revisione del giudizio nel termine di trenta giorni. Superati i trenta giorni per coloro che non vi è stata contestazione del COCER i giudizi di idoneità e non idoneità sono definitivi. Il giudizio espresso dalla Commissione sulla valutazione conseguente al reclamo è definitivo.

ART. 40.

(Avanzamento a scelta. Maggioranza. Puntigli di merito. Graduatoria di merito: precedenze. Elenco, in ordine di ruolo, dei non idonei).

La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità congiunta al merito e a scelta dichiarando anzitutto se il sottufficiale o l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento il sottufficiale o l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno dei sottufficiali e degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto

di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti sottufficiali e ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

I sottufficiali e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo. I sottufficiali e gli ufficiali interessati possono chiedere copia del verbale.

Gli elenchi e i verbali degli idonei e dei non idonei all'avanzamento possono essere chiesti dal COCER che ha possibilità di indagine sulla giustezza degli elementi presi in considerazione e, se lo ritiene necessario, ricorrere al Capo di Stato maggiore della difesa per chiedere la revisione del giudizio nel termine di trenta giorni. Superati i trenta giorni per coloro che non vi è stata contestazione del COCER i giudizi di avanzamento sono definitivi. Il giudizio espresso sulla valutazione conseguente al reclamo è definitivo.

ART. 41.

(Punto di merito. Elementi).

Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 40 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguarda personale avente grado non superiore a maggiore o grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale o al sottufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) benemerienze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

b) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati dei corsi, esami, esperimenti, pubblicazioni e saggi.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a*), *b*), sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per due, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito dalla Commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado da tenente colonnello e gradi corrispondenti a generale di divisione e gradi corrispondenti, si prendono in esame anche le qualità morali e di carattere; ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nel presente comma e nelle precedenti lettere *a*), *b*), considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

ART. 42.

(Elenchi e graduatorie di merito. Approvazione del Ministro. Esclusioni. Idoneità e non idoneità all'avanzamento).

Gli elenchi e le graduatorie di merito definitive, di cui agli articoli 39 e 40, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'Amministrazione.

I sottufficiali e gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. I sottufficiali e gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

ART. 43.

(Giudizio sull'avanzamento del superiore gerarchico).

Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se il

sottufficiale o l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.

ART. 44.

(Comunicazione dell'esito del giudizio di avanzamento. Impossibilità di ulteriore valutazione. Collocamento in soprannumero. Carriera economica).

Ai sottufficiali e agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

Salvo quanto disposto negli articoli 75 e 76, il sottufficiale e l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se ha grado di capitano o grado corrispondente, o maresciallo, è collocato in soprannumero con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione della aliquota di valutazione nella quale era compreso e rimane in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età previsto nel grado dalla presente legge, godendo degli avanzamenti parametrali previsti nella carriera economica.

ART. 45.

(Formazione dei quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria. Ordine di ruolo. Validità dei quadri di avanzamento).

Il Ministro sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvate, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità, anzianità con valutazione e anzianità congiunta al merito tutti i sottufficiali e gli ufficiali idonei;

b) per l'avanzamento a scelta, i sottufficiali e gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

I sottufficiali e gli ufficiali di cui alla lettera a) sottoposti a valutazione per l'avanzamento ad anzianità e anzianità con valutazione sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.

I sottufficiali e gli ufficiali di cui alla lettera a) sottoposti a valutazione per

l'avanzamento ad anzianità congiunta al merito sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo.

Quando il giudizio sull'avanzamento ad anzianità è espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di ruolo, i sottufficiali e gli ufficiali idonei.

I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno in cui si riferiscono.

ART. 46.

(Graduatorie e quadri di avanzamento per gli anni in cui non sono previste promozioni).

Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva ugualmente le graduatorie, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengono a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

ART. 47.

(Sottufficiali e ufficiali tolti da quadro di avanzamento).

Qualora nel corso dell'anno un sottufficiale o un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro il sottufficiale o l'ufficiale che segue nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso. Per la determinazione del posto da attribuire al sottufficiale o all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 45.

CAPO VI

PROMOZIONI.

ART. 48.

(Promozione del sottufficiale e dell'ufficiale iscritto in quadro di avanzamento. Decreto presidenziale).

Il sottufficiale e l'ufficiale iscritto in quadro di avanzamento è promosso secon-

do l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.

La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 49.

(Sospensione della promozione. Comunicazione della sospensione. Determinazione finale).

È sospesa la promozione del sottufficiale o dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 36 sino all'esito del procedimento di cui è imputato il sottoposto. Al sottufficiale e all'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

Se l'esito del procedimento è negativo, il sottufficiale e l'ufficiale viene promosso immediatamente con soprannumero da eliminare nel successivo quadro di avanzamento e riguadagna la condizione che gli sarebbe spettata se non vi fosse stato il procedimento a suo carico. Se l'esito del procedimento è positivo, viene annullata la valutazione già effettuata.

ART. 50.

(Sospensione della promozione da parte del Ministro. Annullamento della valutazione effettuata. Comunicazione della sospensione).

Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione del sottufficiale o dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravità.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

Al sottufficiale, all'ufficiale e al COCER è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 51.

(Perdita dei requisiti. Proposta di cancellazione dal quadro. Pareri di autorità gerarchiche e del COCER. Decisione del Ministro. Cancellazione dal quadro. Decorrenza degli effetti. Comunicazione).

L'autorità che ritenga che un dipendente sottufficiale o ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, deve inoltrare, nei riguardi del sottufficiale o dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

Sulla proposta, corredata dai pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione superiore di avanzamento e il COCER, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento e il COCER, se si tratta di sottufficiali o di ufficiali di altro grado.

Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro per l'ufficiale o il sottufficiale sono sospesi; tale sospensione temporanea, non determina modificazione del quadro di avanzamento fino alla decisione definitiva del Ministro.

Il sottufficiale o l'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.

Al sottufficiale, all'ufficiale e al COCER è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 52.

(Morte o permanente inidoneità fisica del sottufficiale o dell'ufficiale. Conseguimento della promozione).

La morte del sottufficiale o dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando il sottufficiale o l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

TITOLO III

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
E DEGLI UFFICIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE
DEI SOTTUFFICIALI E DEGLI UFFICIALI.

ART. 53.

(Requisiti necessari per la valutazione. Incarichi equipollenti ai periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche).

Il sottufficiale e l'ufficiale per essere valutato per l'avanzamento, deve aver raggiunto l'anzianità minima prevista dalla presente legge nel grado e deve, a seconda della forza armata di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti da tabelle che entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge saranno emanate dalle singole forze armate e allegate alla presente legge.

Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

Se le condizioni previste nel presente articolo non sono da addebitare a colpa del sottufficiale o dell'ufficiale, i quali, pur avendone fatta domanda, non sono stati assegnati ai comandi e agli incarichi specifici ritenuti necessari, questi, non sono ostativi alla promozione; a meno che, non vi sia giustificazione che i comandi e gli incarichi specifici non sono stati assegnati perché il sottufficiale o l'ufficiale non era ritenuto capace. Di tale decisione

viene data tempestiva comunicazione allo interessato.

L'ufficiale di grado superiore a tenente o grado corrispondente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perché non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La determinazione del Ministro è adottata previo parere conforme della competente commissione di avanzamento.

ART. 54.

(Determinazione aliquote di ruolo. Valutazione in numero superiore a quello previsto. Computo dei sottufficiali e ufficiali non ancora valutati).

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 35, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado le aliquote di ruolo dei sottufficiali e degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Le aliquote comprendono, oltre i sottufficiali e gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro, tanti sottufficiali e ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e grado delle tabelle annesse alla presente legge. Nel computo dei sottufficiali e degli ufficiali non ancora valutati sono compresi i sottufficiali e gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi.

Gli ufficiali e i sottufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 53, sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al secondo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote

relative alla prima valutazione, per la formazione dei quadri di avanzamento, che sarà effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni.

ART. 55.

(Rinuncia, non ammissione o mancato superamento dei corsi o esami. Non idoneità).

Il sottufficiale o l'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dal sottufficiale o dall'ufficiale.

ART. 56.

(Domanda di rinuncia all'avanzamento. Decisione ministeriale. Non idoneità).

Il sottufficiale o l'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata.

Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze di servizio.

Il sottufficiale o l'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. Se il sottufficiale o l'ufficiale è di grado inferiore a maresciallo o capitano e gradi corrispondenti, è congedato dal primo gennaio dell'anno successivo alla rinuncia; se, di grado superiore, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 44.

CAPO II

PROMOZIONE DEI SOTTUFFICIALI
E DEGLI UFFICIALI.

ART. 57.

(Vacanze nel grado superiore. Promozione. Attribuzioni di anzianità nel nuovo grado).

Il sottufficiale o l'ufficiale iscritto in quadro di avanzamento a scelta è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.

La promozione a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è effettuata previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'ufficiale, per il quale il Consiglio dei ministri deliberi che non sia promosso, è tolto dal quadro di avanzamento dalla data della deliberazione. All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza.

ART. 58.

(Vacanze organiche. Cause. Decorrenze).

Determinano vacanze organiche:

- a) le promozioni;
- b) la cessazione dal servizio;
- c) i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a) e b), si verificano alla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera c) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.

ART. 59.

(Vacanze e promozioni).

Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni a

copertura dell'organico, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono colmate con promozioni secondo la iscrizione nel quadro di avanzamento dalla data in cui si è formata la vacanza.

CAPO III

EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLE CAUSE
IMPEDITIVE DELLA VALUTAZIONE O DELLA
PROMOZIONE.

ART. 60.

*(Cessazione dalla carica di Ministro o
Sottosegretario. Valutazione. Avanzamento).*

Il sottufficiale o l'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 36 primo comma, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.

Se l'avanzamento ha luogo a scelta, le valutazioni sono effettuate in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dell'impedimento e, se risulta idoneo, viene promosso in soprannumero e riguadagna ogni posizione che gli sarebbe spettata se non vi fosse stato l'impedimento.

Le promozioni riguardanti i sottufficiali e gli ufficiali di cui al primo comma, sono effettuate indipendentemente dalle condizioni previste dall'articolo 53.

ART. 61.

*(Sospensione della valutazione.
Valutazione. Avanzamento).*

Il sottufficiale e l'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 50 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione; se risulta idoneo, se si tratta di avanzamento ad anzianità è promosso con la stessa data dei pari anzianità nel grado, se si

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tratta di avanzamento a scelta, all'ufficiale e al sottufficiale si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 60.

ART. 62.

(Mancanza condizioni. Ritardo delle condizioni per motivo di servizio. Avanzamento).

Il sottufficiale e l'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni previste dall'articolo 53, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendente da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni del secondo comma dell'articolo 60.

ART. 63.

(Cessazione dei motivi della sospensione della valutazione. Avanzamento).

Il sottufficiale o l'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 37, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.

Il sottufficiale o l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata sospesa.

Il sottufficiale o l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso qualora la valuta-

zione non fosse stata sospesa. Se per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale o il sottufficiale venga iscritto nel quadro di avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Tale soprannumero viene eliminato con il crearsi della vacanza.

CAPO IV

RINNOVAZIONE DI GIUDIZIO D'AVANZAMENTO
ANNULLATO.

ART. 64.

(Rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato).

Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso del COCER o giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 60.

CAPO V

AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI.

ART. 65.

(Requisiti e qualità. Condizioni).

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del sottufficiale e dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica, alla scienza, alla comunità nazionale, e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

ART. 66.

*(Proposta. Pareri. Decisione ministeriale.
Motivazione).*

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale il sottufficiale o l'ufficiale dipende gerarchicamente ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, espressa a unanimità di voti.

Il sottufficiale o l'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento dell'anno precedente la decisione del Ministro. Se più sottufficiali o ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, a cominciare dal primo posto, in ordine di anzianità di grado.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali reca la motivazione.

CAPO VI

NORME PARTICOLARI SULL'AVANZAMENTO.

Sezione prima

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PERIODI DI COMANDO E DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE, AI CORSI, ESPERIMENTI, ESAMI ED IMBARCO

ART. 67.

*(Comando. Attribuzioni specifiche.
Imbarco. Capo di Stato maggiore).*

Il periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto:

1) Esercito e Aeronautica: presso unità, reparto enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego;

2) Marina: su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità, reparti, navi della Marina militare in armamento o in riserva, enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandante, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato o in servizio di emigrazione. È altresì valido il periodo di imbarco compiuto su piroscafi della Marina mercantile per istruzioni professionali.

La metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorso su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Per gli ufficiali o sottufficiali comandati a prestare servizio su navi da guerra estere o in territorio estero, i periodi di imbarco, comando o servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.

ART. 68.

(Ufficiali e sottufficiali addetti al servizio aeronavigante. Corsi per il brevetto del servizio aeronavigante).

Gli ufficiali e i sottufficiali addetti al servizio aeronavigante e gli ufficiali e sottufficiali che seguono presso reparti di volo corsi per il conseguimento di un brevetto relativo al predetto servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come periodi di attribuzioni specifiche.

Sono considerati altresì come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva, ai fini dell'avanzamento, nel limite massimo di un terzo del periodo di imbarco prescritto, i capitani

specialisti di elicottero in servizio presso i reparti elicotteri.

Agli effetti del primo comma del presente articolo, si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali e i sottufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritti.

ART. 69.

(Corsi ed esperimenti. Mancato superamento. Perdita dell'anzianità. Ripetizione dei corsi ed esperimenti).

Gli ufficiali e i sottufficiali che non superino i corsi e gli esperimenti prescritti ai fini dell'avanzamento, perdono l'anzianità nel grado e sono iscritti in ruolo, in ordine di anzianità, in testa ai promossi al proprio grado del corso successivo al loro.

Se i corsi e gli esperimenti prescritti ai fini dell'avanzamento, non sono stati superati per motivi di salute o per altro impedimento riconosciuto giustificato, l'ufficiale o il sottufficiale rifrequenta il corso e gli esperimenti suddetti nell'anno successivo e, se supera i corsi e gli esperimenti, riguadagna la posizione che gli sarebbe spettata se non vi fosse stato l'impedimento.

Sezione seconda

AVANZAMENTO NEI VARI RUOLI E GRADI

ART. 70.

(Gradi massimi di avanzamento).

L'avanzamento dei sottufficiali e degli ufficiali ha luogo:

a) per i sottufficiali, nell'ambito del ruolo di appartenenza, fino al grado di maresciallo scelto e gradi corrispondenti;

b) per gli ufficiali dei ruoli delle Armi dell'Esercito, dello stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti dell'Aeronau-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tica, fino al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti;

c) per gli ufficiali dei rimanenti ruoli delle Forze armate e dei ruoli interforze, sino al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti. L'ufficiale generale dei predetti ruoli che rivesta l'incarico di direttore generale o capo ufficio centrale del Ministero della difesa, viene promosso al grado di generale di corpo d'armata o corrispondente;

d) per gli ufficiali del ruolo paramedici del servizio sanitario, e quelli del servizio musicale, fino al grado di tenente colonnello.

ART. 71.

*(Avanzamento a scelta.
Iscrizione nei quadri).*

L'avanzamento dei generali di divisione, dei generali di brigata, dei colonnelli e dei tenenti colonnello ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscriversi nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 44, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i tenenti colonnello i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

Gli ufficiali di cui ai commi precedenti, valutati tre anni consecutivi, eccettuati i tenenti colonnello i quali sono valutati ogni anno fino al maturare dell'anzianità di grado di otto anni, che sono giudicati idonei, ma non promossi per mancanza di posti in organico, non sono più valutati per l'avanzamento e conseguono nel proprio grado gli avanzamenti economici previsti dalla presente legge.

ART. 72.

(Avanzamento dei tenenti colonnello).

I tenenti colonnello e gradi corrispondenti del ruolo delle Armi dell'Esercito, del ruolo di Stato maggiore per la Marina

e del ruolo Naviganti per l'Aeronautica, sono valutati per la promozione a colonnello al compimento del terzo anno di anzianità di grado se hanno superato con esito positivo i due corsi della scuola di guerra, in mancanza di tale titolo, al compimento del sesto anno di anzianità di grado.

I tenenti colonnello e gradi corrispondenti in possesso del diploma di laurea rispondente al ruolo di appartenenza, che abbiano conseguito la laurea nel grado di tenente o grado corrispondente, sono valutati per la promozione a colonnello o grado corrispondente al compimento del quarto anno di anzianità nel grado.

I tenenti colonnello e gradi corrispondenti in possesso del diploma di laurea rispondente al ruolo di appartenenza, che abbiano conseguito la laurea nel grado di capitano o grado corrispondente, sono valutati per la promozione a colonnello o grado corrispondente al compimento del quinto anno di anzianità nel grado.

I tenenti colonnello e gradi corrispondenti in possesso del diploma di laurea rispondente al ruolo di appartenenza, che abbiano conseguito la laurea nel grado di maggiore o gradi corrispondenti, sono valutati per la promozione a colonnello o grado corrispondente al compimento del sesto anno di anzianità nel grado.

I tenenti colonnello e gradi corrispondenti che non sono in possesso del diploma di laurea, sono valutati per la promozione a colonnello o grado corrispondente al compimento del settimo anno di anzianità nel grado.

ART. 73.

(Avanzamento dei maggiori).

L'avanzamento dei maggiori e gradi corrispondenti ha luogo ad anzianità congiunta al merito.

Sono valutati per l'avanzamento a tenente colonnello e gradi corrispondenti tutti i maggiori e gradi corrispondenti che abbiano maturato l'anzianità di grado di cinque anni.

ART. 74.

(Avanzamento dei capitani).

L'avanzamento dei capitani e gradi corrispondenti ha luogo ad anzianità con valutazione.

Gli ufficiali dei gradi predetti che abbiano maturato una anzianità minima nel grado di sei anni, e che siano stati giudicati idonei, sono iscritti nei quadri di avanzamento nell'ordine di ruolo.

I capitani e gradi corrispondenti giudicati non meritevoli di avanzamento, sono valutati nuovamente l'anno successivo, se ancora giudicati non meritevoli allo avanzamento, non sono più valutati, rimangono nel grado di capitano e conseguono il parametro base spettante al grado di maggiore; col nuovo parametro sono immessi nella carriera economica e conseguono gli aumenti previsti dalla presente legge.

ART. 75.

*(Avanzamento dei tenenti. Non idoneità.
Nuova valutazione.
Collocamento in congedo).*

L'avanzamento dei tenenti e gradi corrispondenti ha luogo ad anzianità.

Sono valutati per l'avanzamento al grado di capitano e gradi corrispondenti tutti i tenenti e gradi corrispondenti che abbiano maturato l'anzianità di grado di quattro anni.

ART. 76.

*(Avanzamento dei sottotenenti.
Non idoneità. Nuova valutazione.
Collocamento in congedo).*

L'avanzamento dei sottotenenti e gradi corrispondenti ha luogo ad anzianità con valutazione.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado, sempre che abbiano già superato i corsi di appli-

cazione o il brevetto di pilota previsti dalle tabelle della presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione o il brevetto di pilota viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del corso di applicazione.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione o il brevetto di pilota nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione o di brevetto con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso o il brevetto al loro turno.

I sottotenenti che non superano il corso di applicazione sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superano, sono collocati in congedo.

Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato secondo il primo comma dell'articolo 58. Se giudicato ancora non idoneo, l'ufficiale cessa dal servizio ed è collocato in congedo.

Il sottotenente e grado corrispondente proveniente dai sottufficiali secondo le norme stabilite dall'articolo 78 che si trova nelle condizioni previste dai due commi precedenti, viene promosso ugualmente al grado di tenente; senza ulteriori valutazioni dopo una permanenza di sei anni nel grado di tenente viene promosso capitano e consegue nel grado di capitano gli avanzamenti economici previsti dalla presente legge.

I sottotenenti e gradi corrispondenti provenienti dai sottufficiali secondo le nor-

me stabilite dall'articolo 78, conseguono la promozione al grado di tenente al compimento dei due anni di permanenza nel grado, senza alcuna valutazione.

ART. 77.

(Avanzamento a scelta dei marescialli di 1^a e 2^a classe. Progressione economica).

L'avanzamento da maresciallo di 1^a classe a maresciallo scelto e gradi corrispondenti è a scelta.

L'avanzamento da maresciallo di 2^a classe a maresciallo di 1^a classe e gradi corrispondenti è a scelta.

I marescialli di 2^a classe e gradi corrispondenti con almeno cinque anni di anzianità nel grado, sono valutati, per l'avanzamento e iscritti nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 45, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di merito nella propria specializzazione.

I marescialli di 2^a classe valutati due anni consecutivi, che sono giudicati idonei, ma non promossi per mancanza di posti in organico, non sono più valutati per l'avanzamento e conseguono nel proprio grado gli avanzamenti economici previsti dalla presente legge.

I marescialli di 2^a classe giudicati per due valutazioni consecutive non idonei all'avanzamento, non sono più valutati e conseguono gli ulteriori vantaggi previsti dalla progressione economica, con un ritardo di quattro anni nei confronti dei pari corso ritenuti idonei e non promossi per mancanza di posti in organico.

ART. 78.

(Promozione dei marescialli di 2^a classe a sottotenente).

I marescialli di 2^a classe e gradi corrispondenti che hanno superato con esito positivo la parte di specializzazione professionale e quella scolastica di cultura generale del corso previsto nel grado di sergente maggiore, che non sono

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stati ammessi all'accademia per mancanza di posti, al compimento del quinto anno effettivo di anzianità nel grado, sono promossi senza limitazione di posti sottotenente nel proprio corpo, arma o servizio, previo superamento di specifici esami.

ART. 79.

(Avanzamento dei marescialli di 3ª classe).

L'avanzamento dei marescialli di 3ª classe è ad anzianità.

Sono valutati per l'avanzamento a maresciallo di 2ª classe tutti i marescialli di 3ª classe che abbiano maturato l'anzianità di grado di cinque anni.

ART. 80.

(Partecipazione ai corsi dell'Accademia di maresciallo di 3ª classe e gradi corrispondenti).

Il Ministero della difesa completa il numero dei posti messi a concorso per i corsi dell'accademia per ogni corpo, arma e ruolo, nel numero previsto dall'articolo 2 immettendo ai corsi, in ordine di ruolo e dove è necessario delle specializzazioni i sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi maresciallo di 3ª classe e gradi corrispondenti che abbiano superato la parte professionale e culturale del corso.

Nel caso in cui il numero dei marescialli di 3ª classe e gradi corrispondenti aventi titolo a concorrere, non completa il numero di allievi previsti per ogni anno, l'ulteriore vacanza è coperta con un concorso fra gli ufficiali di complemento che hanno compiuto un anno di servizio da ufficiale.

I sottufficiali ammessi all'accademia sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza al corso di accademia, se più favorevole, agli allievi provenienti dai sottufficiali competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

ART. 81.

(Avanzamento dei sergenti maggiori).

L'avanzamento dei sergenti maggiori e gradi corrispondenti è ad anzianità.

Sono valutati per l'avanzamento i sergenti maggiori e gradi corrispondenti con una anzianità nel grado di cinque anni, che abbiano superato il corso di specializzazione professionale.

Al corso di cui al comma precedente della durata di sei mesi da svolgersi sei mesi prima dell'anzianità per l'avanzamento, oltre alla parte professionale, si svolge un programma scolastico di cultura generale parificato al programma del quinto anno della scuola media superiore. L'aver superato la parte professionale del corso e non quella del programma scolastico, non è motivo di impedimento all'avanzamento.

I sergenti maggiori e gradi corrispondenti che non superano il corso nella parte professionale sono ammessi a frequentare il corso successivo perdendo un anno di anzianità. Se non lo superano, sono collocati in congedo e si applica l'ultimo comma dell'articolo 11.

I sergenti maggiori e gradi corrispondenti che hanno riportato giudizio di idoneità all'intero programma del corso e i sergenti maggiori e gradi corrispondenti che hanno riportato giudizio di idoneità solo al programma professionale sono iscritti in due distinti elenchi. Per la formazione del quadro di avanzamento per specializzazione, i primi precedono i secondi, in ordine di merito.

ART. 82.

I sergenti che alla fine del corso per la promozione a sergente maggiore ottengono il massimo punteggio con la lode,

e tale valutazione non è contraddetta dalle note caratteristiche del servizio prestato nel comando di appartenenza, sono iscritti in coda ai sergenti maggiori del corso precedente e sono considerati a tutti gli effetti giuridici ed economici come parte del corso precedente.

ART. 83.

(Avanzamento dei sergenti).

L'avanzamento dei sergenti e gradi corrispondenti è ad anzianità.

Sono valutati per l'avanzamento a sergente maggiore i sergenti e gradi corrispondenti con una anzianità nel grado di quattro anni, che abbiano superato il corso di specializzazione professionale.

Al corso di cui sopra della durata di sei mesi da svolgersi sei mesi prima dell'anzianità prevista per l'avanzamento, oltre alla parte professionale, si svolge un programma scolastico di cultura generale parificato al programma del quarto anno della scuola media superiore. L'aver superato la parte professionale del corso e non quella del programma scolastico, non è motivo di impedimento all'avanzamento.

I sergenti e gradi corrispondenti che non superano il corso nella parte professionale sono ammessi a frequentare il corso successivo perdendo un anno di anzianità. Se non lo superano, sono collocati in congedo e si applica l'ultimo comma dell'articolo 11.

I sergenti e gradi corrispondenti che hanno riportato giudizio di idoneità all'intero programma del corso e i sergenti e gradi corrispondenti che hanno riportato giudizio di idoneità solo al programma professionale, sono iscritti in due elenchi distinti. Per la formulazione del quadro di avanzamento per specializzazione, i primi precedono i secondi in ordine di merito.

ART. 84.

Alla fine del corso triennale, i promossi sergenti che hanno ottenuto nella

valutazione il massimo del punteggio con la lode, nella misura massima del 5 per cento del corso, sono considerati a tutti gli effetti giuridici ed economici, come facenti parte del corso precedente.

ART. 85.

(Pensionamento dei sottufficiali e degli ufficiali).

L'età massima di pensionamento nei vari gradi e ruoli dei sottufficiali è al compimento del 56° anno di età.

L'età massima di pensionamento degli ufficiali sino al grado di colonnello e gradi corrispondenti è al compimento del 56° anno di età. Gli ufficiali provenienti dai sottufficiali ai sensi dell'articolo 78 della presente legge, se tenente colonnello e gradi corrispondenti, al compimento del 58° anno di età.

L'età massima di pensionamento degli ufficiali generali e gradi corrispondenti è al compimento del 60° anno di età.

I generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti che rivestono la carica di Capo di Stato maggiore di forza armata, l'età massima di pensionamento è al compimento del 63° anno di età.

Per il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa l'età massima di pensionamento è al compimento del 65° anno di età.

ART. 86.

(Impiego dei sottufficiali e degli ufficiali nella amministrazione civile dello Stato).

I sottufficiali e gli ufficiali delle forze armate, allorché raggiungono i limiti di età previsti dalla presente legge per la cessazione dal servizio, possono optare per la iscrizione, a domanda, in uno speciale ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — nel quale permangono fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale civile — per l'impiego in incarichi esecutivi e di con-

cetto nella pubblica amministrazione, o nelle aziende di Stato, per coprire eventuali deficienze dei ruoli delle carriere civili analoghe o per fronteggiare esigenze particolari.

Il Governo della Repubblica previa presentazione alle Camere di una relazione, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare il predetto ruolo con l'osservanza dei principi direttivi e dei criteri seguenti:

a) definizione della rispondenza o della equipollenza dei titoli professionali, posseduti o maturati durante il servizio, agli impieghi civili;

b) definizione dei trattamenti economici non superiori a quelli già maturati e proporzionati all'effettivo lavoro svolto;

c) definizione dei poteri per l'iscrizione nel ruolo.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

CAPO I

ART. 87.

(Riordinamento dei ruoli).

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le singole Forze armate devono riordinare i ruoli, secondo le indicazioni previste dalla presente legge, eliminando per ogni sottufficiale o ufficiale le indicazioni del ruolo di provenienza: ruolo normale, ruolo speciale, complemento, trattenuto, ecc.

ART. 88

(Ripianamento delle vacanze organiche).

Al primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

in base alla pianificazione decennale e alle effettive esigenze organiche delle singole Forze armate, sono ripianate con quadri di avanzamento suppletivo, tutte le vacanze organiche nei gradi da capitano a generale di divisione e gradi corrispondenti.

Per la formazione del quadro suppletivo previsto dal comma precedente, sono valutati in un unico quadro per ogni ruolo e grado tutti gli ufficiali a cominciare dai più anziani del ruolo indipendentemente dal ruolo di provenienza.

I sergenti e sergenti maggiori volontari e gradi parificati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato una anzianità minima di quattro anni di servizio, transitano con l'entrata in vigore della legge nel servizio permanente effettivo con il proprio grado.

ART. 89.

(Concorsi e promozioni).

Fino al raggiungimento delle condizioni previste dagli articoli 77 e 79 della presente legge, in base alla pianificazione decennale del fabbisogno di ufficiali per i vari corpi, armi e servizi, sono indetti concorsi per titoli ed esami o per esami, fra i marescialli, per il passaggio ad ufficiale.

I titoli e gli esami previsti dal comma precedente sono stabiliti dal Ministro della difesa.

Nella prima applicazione della pianificazione, sono promossi sottotenente, tutti i sottufficiali che sottoposti ad esami o concorso per la promozione a sottotenente, sono risultati idonei e non sono stati promossi per mancanza di posti.

ART. 90.

(Promozioni in soprannumero).

A partire dall'anno di approvazione della presente legge e per i cinque anni successivi, il numero delle promozioni da maresciallo capo a maresciallo maggiore del-

l'Esercito e gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente, comprensivo di quelle derivanti dalle vacanze organiche, è così stabilito:

a) per l'Esercito - 1.350 unità nel primo anno e 700 unità per ciascuno degli anni successivi;

b) per la Marina - 450 unità nel primo anno e in ciascuno degli anni successivi, fatta eccezione per l'anno 1981 per il quale il numero delle promozioni è stabilito in 600 unità;

c) per l'Aeronautica - 1.000 unità per il primo anno e 1.100 unità per gli anni successivi.

Le promozioni previste alle lettere a), b) e c) del presente articolo trascinano in pari numero promozioni dai gradi inferiori.

Non possono essere comunque promossi i marescialli capo e gradi equiparati che non abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità di grado.

Le promozioni di cui al precedente primo comma hanno luogo anche in soprannumero agli organici dei marescialli maggiori, dei capi di prima classe e dei marescialli di prima classe e decorrono dal primo gennaio di ciascun anno per i sottufficiali che, entro tale data, abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità nel grado di maresciallo capo e gradi equiparati.

I marescialli capo e gradi equiparati sono valutati in base ai criteri fissati dalla presente legge e, se idonei, sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di anzianità.

ART. 91.

(Volume organico globale)

In corrispondenza dei soprannumeri che si creeranno nei gradi di marescialli maggiori e gradi corrispondenti per effetto delle promozioni di cui all'articolo pre-

cedente, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel volume organico dei sergenti in ferma volontaria senza alterare la normale alimentazione del ruolo sottufficiali.

All'assorbimento dei soprannumeri nei gradi di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti si provvederà, a partire dal primo gennaio 1985, con il 20 per cento di tutte le vacanze che, per qualsiasi causa, si verificheranno annualmente negli stessi gradi di maresciallo maggiore o capo di prima classe.